

Discutere, votare, negoziare: i modelli della decisione e il ruolo della partecipazione

Antonio Floridia

«... il solo modo in cui un uomo può in una certa misura avvicinarsi alla conoscenza complessiva di un argomento è ascoltando ciò che ne dicono persone di ogni opinione, e studiando tutte le modalità secondo cui può essere considerato da ogni punto di vista. Nessuno è mai giunto alla saggezza in altro modo; né la natura dell'intelletto umano consente altri modi di diventare saggi. La costante abitudine a correggere e completare la propria opinione confrontandola con le altrui non solo non causa dubbi ed esitazioni nel tradurla in pratica, ma anzi è l'unico fondamento stabile di una corretta fiducia in essa»
John Stuart Mill, *Sulla libertà*, [1858], Il Saggiatore, 2002, p. 25.

1. Premessa

Scopo di questo intervento è quello di proporre una riflessione sulle forme e le pratiche di democrazia e di partecipazione all'interno di un'organizzazione di massa quale è il sindacato: un tema certamente molto discusso e controverso, ma su cui vorremmo qui fornire qualche spunto critico a partire da un'ottica forse inusuale nei discorsi sul sindacato e dentro il sindacato. Vorremmo cioè affrontare il nostro tema a partire dal dibattito teorico che, nel corso degli ultimi anni, si è sviluppato sulla democrazia e le sue trasformazioni, e farlo, in particolare, iniziando dal contributo che a questo dibattito proviene da uno dei più promettenti filoni del pensiero democratico contemporaneo: quello della *democrazia deliberativa*.

Gli interrogativi cui si dovrebbe rispondere sono molti, e non sarà certamente possibile affrontarli compiutamente in questa sede: quali sono i mo-

* Antonio Floridia è dirigente del settore «Politiche per la partecipazione» della Regione Toscana e docente di Istituzioni e processi politici presso la Facoltà di Scienze politiche «Cesare Alfieri» dell'Università di Firenze.

delli e le procedure decisionali che possono caratterizzare la vita e il modo di agire di un'organizzazione sindacale di massa? Quale il tasso o il livello di «democraticità» di questi modelli e di queste procedure? E quali possono essere i meccanismi partecipativi da attivare o anche solo possibili o auspicabili? Che significato dare alla parola «partecipazione», nella vita e nell'azione di un sindacato?

Va subito precisato che il discorso che sarà qui abbozzato si svolge su un piano essenzialmente *ideale-normativo*, più che *analitico-descrittivo*: ossia, proponendo ciò che sembra un possibile modello teorico di democrazia e di partecipazione, e non tanto analizzando ciò che, nei processi reali, si rivela essere una pratica effettuale di democrazia e di partecipazione, con i suoi limiti e le sue caratteristiche, oggetto di possibili analisi e ricerche empiriche. Naturalmente, tra i due livelli non può esserci una scissione radicale: ogni analisi empirica presuppone comunque uno sguardo teorico, e se giudichiamo insoddisfacente lo stato di cose esistente, ciò è pur sempre possibile solo se si possiede, anche implicitamente, un paradigma normativo a partire dal quale si giudicano i processi reali. In particolare, se giudichiamo criticamente lo stato della nostra democrazia, dobbiamo pur avere un'*idea* (o un *ideale*) di democrazia al quale commisurare il nostro giudizio sulla «democrazia reale», dopo aver cercato di comprenderne gli elementi costitutivi.

È inevitabile, dunque, sullo sfondo di questa discussione, tener fermo lo sguardo sulle trasformazioni della democrazia contemporanea, e su quella che appare per molti versi una preoccupante torsione in senso *elitistico* e *plebiscitario* che sembra caratterizzarne l'evoluzione (o meglio, l'involuzione)¹.

Storicamente, e non occorre qui spendere troppo parole a questo proposito, vi è stata sempre una stretta connessione tra il *processo di democratizzazione* che investiva gli assetti istituzionali e la cornice costituzionale, e i *processi di organizzazione e mobilitazione* delle classi subalterne e di progressiva affermazione della propria *legittimità* a entrare ed essere rappresentati nelle istituzioni e nei luoghi del potere politico (Rokkan, 1982). Nella seconda metà del Novecento questo nesso ha caratterizzato la storia delle democra-

¹ Tema che tocca l'Italia in modo particolare, ma non certo esclusivo: tra i molti giudizi che si potrebbero citare, ricordiamo ad esempio quanto scritto da due politologi, Poguntke e Webb (2005, p. 354), secondo i quali «le democrazie moderne stanno muovendo verso una fusione tra modelli elitisti e modelli plebiscitari di democrazia».

zie occidentali, allargando gli spazi della democrazia e costruendo un nesso forte tra diritti civili, diritti politici e diritti sociali (Marshall, 1976; Zincone, 1992). Sappiamo anche come, da un certo momento in poi, questo processo si sia interrotto, e non è certo questa la sede per poter analizzare le cause profonde (di natura economica, sociale e culturale) di questa rottura, le forme in cui si è manifestata e si sta manifestando una trasformazione dei tratti costitutivi degli assetti democratici e, nello stesso tempo, una crisi delle tradizionali forme della rappresentanza democratica, con un grave indebolimento delle organizzazioni di massa (partiti e sindacati) che avevano caratterizzato una lunga fase storica della partecipazione e del protagonismo popolare.

Oggi la questione si pone in termini stringenti: quali forme di democrazia si stanno delineando nel nostro tempo? Si tratta di trasformazioni già acquisite o di processi ancora aperti a esiti diversi? E quale *idea* di democrazia possiamo opporre a uno scenario in cui dominano oligarchie economiche e finanziarie che sfuggono ai tradizionali confini dello Stato nazionale, o in cui sembrano prevalere modalità del rapporto tra leadership e «popolo» fondate su meccanismi di investitura diretta, su logiche «direttistiche», su un'estrema personalizzazione del comando, sull'ipertrofia della comunicazione mediatica, sull'esaurirsi del ruolo e della funzione dei «corpi intermedi»?

Un compito estremamente difficile, ma non impossibile, quello di reagire a queste tendenze; purché non si coltivi l'illusione di facili scorciatoie, o l'idea che le forze democratiche possano praticare con successo un terreno (che, per semplicità, potremmo definire di «leaderismo mediatico») che è invece congeniale a ben altre forze e a ben altri interessi. Occorre predisporre alla fatica della ricostruzione di un *pensiero democratico* e di *strutture organizzative* che sappiano tornare a valorizzare una *risorsa strategica* fondamentale nella storia del movimento operaio e, più in generale, nella storia di tutte le forze democratiche: la *partecipazione*, una partecipazione diffusa e consapevole, che nasca da una nuova cultura politica e che, nello stesso tempo, sia uno dei luoghi in cui tale cultura si forma e si alimenta.

Si possono qui ricordare le parole con cui Alessandro Pizzorno, in un saggio del 1983, ha definito il peculiare «criterio di razionalità politica» dell'organizzazione e della partecipazione: «quanto meno un gruppo sociale possiede risorse di tipo economico, tanto più le risorse cui dovrà far ricorso nell'azione politica saranno il numero e quindi la partecipazione. L'organizzazione può a sua volta essere considerata come la capitalizzazio-

ne della risorsa della partecipazione individuale. In altre parole, invece di lasciar consumare la partecipazione degli individui là dove le occasioni la suscitano, essa viene canalizzata, regolarizzata, concentrata (iscrizioni, riunioni ecc.), in modo da poter essere applicata strategicamente nei momenti scelti. A essa viene inoltre applicata una tecnologia (tecniche di partecipazione, rituali, servizi di esperti, tecniche di formazione, informazione ecc.) che ne potenzia gli effetti. L'ideologia stessa è da questo punto di vista nient'altro che una tecnica che rafforza l'organizzazione. Essa rafforza la solidarietà dei membri, perché genera il sentimento che essi condividano certi fini comuni, e che questi fini possano guidare l'azione collettiva per un lungo periodo. [...] E infine offre un criterio di verifica dell'azione dei dirigenti, anche quando *non produce soddisfazione immediata di interessi*» (Pizzorno, 1993).

Certo, se rileggiamo oggi queste parole, ciò che salta subito agli occhi è il venir meno del ruolo della «ideologia»: e potremmo chiederci se e come si possa ricostruire oggi, non solo e non tanto un'ideologia, ma un sistema coerente di valori e un'identità politico-culturale, un nuovo «senso comune», in grado di proporsi come quadro cognitivo che orienta l'interpretazione del mondo e l'azione politica e sindacale (sapendo poi come non viviamo affatto in un'epoca segnata dalla «fine delle ideologie»: alcune sono ben vive e vegete). Ma, senza dubbio, il richiamo alla partecipazione come *risorsa strategica* conserva tutta la sua validità, e su questo tema occorre forse puntare con più forza e convinzione di quanto comunemente oggi accada.

Ma parlare genericamente di «partecipazione» servirebbe oggi a ben poco, e si rischierebbe di dare ragione a quanti ripetono ossessivamente quelli che oramai sono divenuti luoghi comuni, ossia che le tradizionali forme di partecipazione e di «militanza» appartengono al passato, che oggi domina la «comunicazione» politica, o che magari il futuro della partecipazione politica vada cercato nei blog o nei social network. Proprio per questo assume una particolare rilevanza l'apporto che può venire dal dibattito teorico contemporaneo sulla democrazia e, in particolare, dal modello teorico della *democrazia deliberativa* e dalla concezione della partecipazione che esso suggerisce e implica. Vedremo successivamente quali sono gli spunti che possono derivarne da un particolare punto di vista: quello della *democrazia sindacale*.

2. «Democrazia partecipativa» vs. «democrazia rappresentativa»?

Prima di entrare nel merito, occorrono alcune osservazioni e precisazioni preliminari: in che misura è possibile parlare, propriamente, di «forme» della democrazia? Esistono paradigmi che ci consentono di parlare di «democrazia» *tout court*? In che senso possiamo parlare di «modelli» diversi di democrazia? E, in particolare, ha senso la contrapposizione, o la giustapposizione, piuttosto frequente, tra «democrazia rappresentativa» e «democrazia partecipativa»?

Non possiamo nasconderci come, da questo punto di vista, anche nei discorsi politici correnti notevole sia oggi la confusione tra piani diversi: in pratica, molto spesso non si riesce a usare il termine stesso «democrazia» senza affiancare a esso un qualche aggettivo, che cerca di specificarne i caratteri e i presupposti. Così, ad esempio, alla crisi della democrazia *rappresentativa* si contrappone spesso la «deriva» verso forme di democrazia *plebiscitaria* e *populista*, o con un opposto accento politico, la spinta (giudicata vitale e positiva) a una diversa concezione dell'investitura *diretta* delle leadership; alla «insufficienza» delle tradizionali forme della rappresentanza democratica si oppone la possibile risposta di una democrazia *partecipativa* o anche, in taluni casi, una possibile rinascita della democrazia *diretta*, grazie all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione; o ancora, appellandosi al principio di sussidiarietà, un'idea di democrazia *associativa*, fondata sull'autonomia dei corpi sociali intermedi. Sul piano teorico e filosofico, poi, come abbiamo già ricordato, è emerso negli ultimi vent'anni il modello della democrazia *deliberativa*, un modello, peraltro, che non è rimasto una costruzione teorica, ma che è stato ed è fonte di ispirazione per la sperimentazione di nuove pratiche partecipative e nuove procedure istituzionali.

È inevitabile, di fronte a ciò, chiedersi quale sia lo statuto teorico di questi «modelli di democrazia»: si può parlare, propriamente, di diverse «forme» della democrazia, in qualche modo costruendo un'equiparazione tra di esse? O questo proliferare di «aggettivi» non designa forse, semplicemente, una condizione critica e inquieta delle nostre democrazie «reali», il sommarsi e il sovrapporsi di diversi modelli e di diverse pratiche, che convivono e si confrontano contraddittoriamente?

Non possiamo certo presumere di offrire una soluzione ai temi così evocati. Vale tuttavia ricordare un'impostazione che, attraverso l'opera di diversi studiosi, si sta affermando in un ambito più propriamente politologico, dove ampia rilevanza sta acquisendo il tema delle «dimensioni», normative

ed empiriche, della democrazia, e dei modi con cui definire e misurare una «buona» qualità della democrazia (Morlino, 2003). Così come proficuo appare l'approccio di quanti, in ambito giuridico, riflettendo sulla «democrazia partecipativa», propongono una visione *dinamica* della democrazia e, soprattutto, dei *processi di democratizzazione* che oggi è possibile misurare e/o progettare (Allegretti, 2010).

Il quadro che ci presentano le democrazie contemporanee (e quello che ora emerge dalla spinta poderosa di popoli che vogliono uscire dalla soggezione a regimi autocratici e autoritari) è fatto di processi complessi e contraddittori, che si tratta di conoscere e interpretare e, se del caso, contrastare politicamente. Ma crediamo che poco ci servirebbe contrapporre, per così dire, un aggettivo della democrazia a un altro aggettivo: molto più proficuo è cercare di comprendere cosa oggi accade e come si possano costruire adeguate strategie politiche e istituzionali che contrastino quello che oggi appare come un possibile, radicale impoverimento del nostro orizzonte democratico, o peggio come una sua inaccettabile distorsione.

Da questo punto di vista, tuttavia, ancora molto lavoro di analisi e di riflessione appare opportuno. In particolare, molti equivoci si addensano intorno al tema della «democrazia partecipativa» e al suo essere prospettata, talora, come una *forma* di democrazia che possa essere considerata come un'alternativa, o una possibile integrazione, alla democrazia rappresentativa². Proprio perché sono ben concreti e visibili i processi sopra evocati, che ci parlano delle tendenze o delle degenerazioni populistiche e plebiscitarie che investono le nostre democrazie, bisogna mettere molta prudenza politica e teorica nell'assecondare una critica o, peggio, una delegittimazione delle istituzioni della democrazia rappresentativa. E bisogna pur sempre valutare il quadro e gli assetti istituzionali in cui si inscrivono certi richiami alla partecipazione e alla democrazia partecipativa. Ad esempio, in America Latina si può dire che convivano processi molti contrastanti, in cui alla cre-

² Pasquino (2007), sulla scia di Sartori, nega radicalmente che si possa parlare di diverse «forme» di democrazia, o che vi siano oggi «modelli» alternativi di democrazia: riaffermando il valore dell'originaria impostazione di Schumpeter, sia pure integrata da altri contributi teorici, Pasquino sostiene che la concezione di «democrazia competitiva» che Schumpeter propone, «costituisce un utile e, probabilmente, irrinunciabile punto di partenza sul quale, però, si possono innestare una molteplicità di percorsi e [...] di strumenti», tra cui, appunto, quelli costituiti dalle forme, vecchie e nuove, di partecipazione di una cittadinanza attiva, critica e consapevole (p. 177-178).

scita dal basso di forme di cittadinanza attiva e di *empowerment* (specie nell'esperienza brasiliana) si affiancano spesso, altrove, in presenza di assetti istituzionali presidenzialistici e populistici, esperienze che fanno cambiare totalmente di segno all'evocata o invocata «partecipazione» popolare. Come parlare, sensatamente, di partecipazione democratica, se l'insieme del contesto istituzionale di un paese annulla o contraddice quei requisiti normativi fondamentali della democrazia, *senza aggiitivi*, che ne costituiscono la condizione imprescindibile, ancorché insufficiente o precaria? Non è possibile, insomma, pensare che una «forma» più avanzata di democrazia (o meglio, una più elevata «qualità» della democrazia) si possa veramente costruire *by-passando*, o peggio ignorando, alcuni presupposti fondamentali della democrazia *tout court*: certezza del diritto, regolarità e periodicità di libere elezioni, garanzia dei diritti individuali e associativi, pluralismo politico, libertà d'informazione, tutela delle minoranze (su questo vedi Morlino, 2003; Mastropaolo, 2005, pp. 71-72).

Beninteso, è del tutto legittima, ma è altra cosa, una concezione *conflittuale e antagonistica* della «democrazia partecipativa» (ma sarebbe meglio dire, più semplicemente e propriamente, della «partecipazione»), quando essa venga assunta come luogo embrionale di costituzione di una nuova soggettività critica, in grado di costruire e diffondere, attraverso una «progettualità molecolare», elementi di auto-governo e auto-sostenibilità delle società locali, di valorizzazione dei saperi contestuali, capaci di spezzare la logica della globalizzazione e dei poteri che ne sono espressione (per la più coerente e ricca elaborazione di questo approccio, vedi Magnaghi, 2010).

Nel complesso, nelle versioni più correnti e semplificatrici di questo filone, la «democrazia partecipativa» ambisce a definirsi come una nuova «forma» di democrazia, anche se poi, nelle varie interpretazioni, diversi sono i modi con cui si ritiene di poterla coniugare con le istituzioni della democrazia rappresentativa. Nelle versioni più radicali, queste ultime sembrano ormai «vuote», quindi si insiste sulla «cessione» o sul «passaggio» di sovranità che la democrazia partecipativa dovrebbe o potrebbe segnare; in altri casi, si parla invece di «co-decisione»; in altri ancora, si può cogliere un approccio più realistico e pragmatico: in ogni caso, sembrano riecheggiare antiche (e ormai inaccettabili) contrapposizioni tra una visione meramente «procedurale» e una visione «sostanziale» della democrazia – o tra una democrazia «formale» (e quindi «finta») e una democrazia «effettiva» (quindi più «reale» o più «vera»), con accenti che, nei discorsi correnti, talora tendono a sconfinare in

un approccio populistico o anche, con un singolare ma solo apparente paradosso, in una riproposizione della «cittadinanza attiva» come élite che diffonda di «masse» incolte e tele-dipendenti.

Riassumendo, a noi sembra dunque corretto parlare di «democrazia partecipativa» non come di una «forma» della democrazia, da opporre, o anche semplicemente da integrare ad altre, ma come di una famiglia composta di modelli teorici e di pratiche sociali che oggi, nei diversi contesti politici e istituzionali, richiama l'intervento, il «relazionamento attivo», come lo definisce Allegretti (2010), dei cittadini nei processi decisionali delle istituzioni democratiche rappresentative.

A partire da qui possiamo anche trovare un criterio ordinatore per i diversi «aggettivi» della democrazia che abbiamo sopra evocato. È possibile cioè individuare un *continuum* tra due dimensioni estreme: il carattere più o meno *mediato* o *immediato* della democrazia. Da una parte, quindi, una visione semplificata che tende ad accreditare una connessione *diretta* tra la «fonte» della sovranità (il «popolo») e una leadership tendenzialmente personalizzata e «carismatica»; dall'altra, una visione della democrazia come un processo *mediato* attraverso cui la sovranità popolare costruisce, *in modo indiretto ma non per questo meno democratico*, la propria rappresentanza politica, esercitando in vario modo il suo diritto a partecipare alla determinazione delle scelte politiche. Visioni contrapposte, per le quali ben diverso è il ruolo che riveste anche la cornice costituzionale che definisce la separazione dei poteri, i loro equilibri e i loro reciproci controlli, nonché i *limiti* entro cui si esercita il potere di governo, per quanto legittimato dalle procedure elettorali: per la prima concezione, che diremmo *immediatistica*, della democrazia, tale cornice costituzionale diviene molto spesso un fastidioso *intralcio* che depotenzia o distorce l'efficacia delle decisioni e l'espressione della presunta «volontà popolare»; per la seconda concezione, il quadro dei vincoli costituzionali è un essenziale presupposto della democrazia, all'interno del quale soltanto anche la partecipazione politica dei cittadini può esprimersi in forma continuativa ed efficace, proprio perché può far leva su un equilibrio pluralistico di poteri e su un articolato sistema di garanzie e di diritti.

E ancora, una visione *immediata* della democrazia presuppone una concezione *atomizzata* e *individualistica* della partecipazione, fondandosi su un rapporto tra i singoli individui e i detentori del potere da essi *direttamente* legittimati; una visione *mediata* della democrazia presuppone invece e incoraggia il ruolo e la costruzione di una *dimensione associativa diffusa*, la crea-

zione di *corpi intermedi* che spezzino l'isolamento degli individui, in modo da aggregare e strutturare la loro domanda nei confronti del sistema politico.

Possiamo così meglio individuare lo spazio teorico e politico per un'idea e un modello di partecipazione, che non offra il fianco a un'ambigua critica della democrazia rappresentativa: un'idea della democrazia rappresentativa che oggi, certo, occorre difendere, e «proteggere» anche, se si vuole, dai suoi difetti e dalle sue debolezze, ma che non possiamo a cuor leggero abbandonare al suo destino, ben sapendo che le alternative più forti che si profilano non sono certo quelle «forme» più avanzate di «democrazia partecipativa» che potremmo astrattamente desiderare, ma quelle segnate dalle degenerazioni populistiche e plebiscitarie di cui abbiamo sotto gli occhi ben inquietanti esempi.

3. La democrazia deliberativa: il modello normativo

Non è questa la sede per proporre una dettagliata analisi della prospettiva teorica che viene racchiusa sotto la definizione di «democrazia deliberativa»: un modello teorico che ha tra i suoi «padri» filosofici pensatori come Habermas e Rawls (ma, più indietro nel tempo, potremmo citare John Stuart Mill e John Dewey), e che ha visto negli anni a noi più recenti un impressionante (e anche diversificato) sviluppo non solo di contributi teorici, ma anche di metodologie partecipative che a questo modello normativo si ispirano³. Trarremo da questo approccio teorico solo alcune suggestioni utili ai fini del nostro tema.

Prima di entrare nel merito, tuttavia, appaiono opportune alcune precisazioni. La prima è di natura terminologica: il termine italiano «deliberazione», per l'uso corrente che se ne fa (spesso come mero sinonimo di «decisione»),

³ Sulla democrazia deliberativa la letteratura è oramai molto vasta: ci limitiamo qui a segnalare le raccolte antologiche più significative: Elster (1998) e Bohman, Rehg (1997). Sugli sviluppi e le applicazioni di questo approccio negli Stati Uniti: Gastil, Levine (2005). Un testo fondamentale è quello di Manin (1987). Il testo di riferimento, dal punto di vista filosofico, è quello di Habermas (1992). In italiano, vedi i saggi di Luigi Bobbio (2005; 2007), Pellizzoni (2005), Lanzara (2005), Regonini (2005), Sintomer (2009). Tra i primi e più importanti tentativi di tradurre i principi normativi della democrazia deliberativa in un quadro di procedure istituzionali, va ricordata la legge regionale sulla partecipazione approvata dalla Regione Toscana nel 2007 (su cui Floridia, 2008).

non dà conto dello specifico spessore semantico della parola, quando – come nel nostro caso – essa traduce l'inglese *deliberation*.

«Deliberazione» è un processo decisionale che si svolge essenzialmente attraverso la discussione tra diverse e anche opposte argomentazioni, «soppesando» la validità delle une e delle altre. La deliberazione è un processo discorsivo e razionale, nel corso del quale gli interlocutori difendono il proprio punto di vista, ma sono predisposti (o ben disposti) ad ascoltare le ragioni degli altri, e anche a modificare le proprie opinioni, se le ragioni altrui risultassero più convincenti. Una deliberazione pubblica⁴, in questo senso, è un processo di decisione collettiva in cui, in linea di principio, prevale «la forza del miglior argomento», *non* la forza dei numeri, ovvero un voto, secondo il principio di maggioranza, e *nemmeno* la forza delle risorse negoziali (come accade per una decisione che nasca da uno scambio o da una contrattazione).

Anche la democrazia deliberativa, dunque, non può essere assunta come una tra le molte possibili «forme» della democrazia: essa si pone come un *modello normativo*, precisamente come un modello che definisce possibili condizioni e requisiti dei processi di *decisione collettiva*. Quindi, rispetto a un più ampio spettro di pratiche partecipative, che spesso vengono accomunate sotto l'etichetta di «democrazia partecipativa», quello della «democrazia deliberativa» non è uno tra i tanti possibili modelli, e non designa solo un insieme di pratiche partecipative, tra i molti possibili: piuttosto si pone come un paradigma che offre un quadro teorico di riferimento per l'analisi dei concreti processi di *decision-making* e, nello stesso tempo, per la progettazione e la sperimentazione di pratiche innovative rispetto a una tradizionale concezione della partecipazione.

Per quanto vi siano sviluppi, versioni e interpretazioni differenti della «democrazia deliberativa», vi è tuttavia un nucleo comune di principi, ai quali appare opportuno riferirsi anche da un'ottica molto particolare quale quella che qui stiamo adottando.

Come scrive Jon Elster (1998, pp. 1-8, nostra traduzione) nell'introduzione a una delle migliori raccolte di saggi su questo tema, «democrazia deliberativa» è un «processo decisionale condotto per mezzo di una discussione tra cittadini liberi ed eguali», alla cui base vi è l'assunzione secondo cui

⁴ Una deliberazione può essere anche *privata*, ovvero svolgersi all'interno di un individuo, quando questi è chiamato a decidere un corso d'azione e ne valuta, nel *foro* interiore, i pro e i contro e le possibili conseguenze.

«la democrazia si fonda sulla trasformazione più che sulla mera aggregazione delle preferenze». Il luogo in cui le preferenze si trasformano è la *discussione pubblica*: ovvero, scrive ancora Elster, un processo di *collective decision-making*, che è «democratico» in quanto prevede «la partecipazione di tutti coloro che sono coinvolti in una decisione o dei loro rappresentanti»; e che è «deliberativo» in quanto si svolge «attraverso *argomenti* offerti *da, e a*, partecipanti che siano orientati [*committed*] da valori di razionalità e imparzialità» (corsivi nostri).

Troviamo qui sintetizzati gli aspetti cruciali del modello normativo:

- l'idea che le preferenze (in un'accezione più ampia, possiamo dire: i valori, i giudizi, le opinioni) degli individui coinvolti in un processo decisionale non possano e non debbano solo essere «contate» o «aggregate» attraverso *procedure di voto*, ma possano e debbano *formarsi e trasformarsi* nel corso di una *discussione pubblica* che si svolga su basi di imparzialità, parità ed eguaglianza;

- l'idea che una decisione collettiva possa essere assunta sulla base di argomenti razionali, di informazioni e conoscenze *condivise* (e *non*, necessariamente, sulla base di un negoziato tra interessi contrapposti e/o di un conflitto che veda una tesi prevalere sull'altra);

- l'idea che una decisione collettiva debba essere assunta sulla base della partecipazione di «tutti» coloro che sono, in varia misura, coinvolti nella decisione stessa, ovvero sulla base di un principio di «massima inclusività». Ciò che conta è che tutti coloro che abbiano «qualcosa da dire» su una decisione che, in varia misura, li tocca direttamente, abbiano la possibilità di farlo; e che possano riconoscere il fatto che, comunque, della loro opinione si sia discusso e che, in una qualche misura, essa sia stata presa in considerazione e abbia contribuito al definirsi di una soluzione quanto più possibile condivisa e di una base comune di consenso.

Partendo da questi assunti, naturalmente, si sono sviluppate diverse versioni o interpretazioni sul senso e le finalità che può assumere una concezione deliberativa della democrazia. In particolare, sulla base di questo modello normativo, si possono sviluppare concezioni più o meno «esigenti» o «restrittive» delle condizioni che permettono di definire come *democratico* un processo di costruzione di una decisione collettiva⁵.

⁵ Mastropaolo (2001, p. 1626-1627) riassume efficacemente le varie posizioni in campo: «la teoria deliberativa non sempre si pone il medesimo traguardo, né i suoi traguardi

A noi preme qui sottolineare come la chiave di volta di questo modello sia quella che prospetta un'alternativa tra *logiche aggregative* e *logiche trasformati-ve*. *Logiche aggregative* sono quelle che, nella costruzione di una decisione, assumono come *date* (o *esogene*, cioè definite *prima* e *al di fuori* del processo decisionale) le «preferenze» (opinioni, giudizi, credenze) degli attori e che si limitano a sottoporle a una procedura di voto: a «contarle», secondo regole di tipo elettorale, generalmente fondate su un principio di maggioranza. *Logiche trasformati-ve* sono quelle che assumono invece una visione complessa delle «preferenze» *iniziali* degli attori: come opinioni e giudizi (o pre-giudizi) fondati su una base informativa parziale, o anche distorta, e su schemi cognitivi parziali e non sempre dotati di una propria coerenza interna; e come «preferenze» spesso volatili o contraddittorie, caratterizzate da un grado mutevole di consapevolezza riflessiva.

Gli individui non entrano e non concorrono a un processo decisionale collettivo sulla base di giudizi pre-definiti, coerenti, chiari e consapevoli; o di «preferenze» che si siano formate sulla base di una compiuta valutazione di tutte le alternative possibili (Bobbio, 2007). Un processo decisionale deliberativo assume perciò anche un'essenziale dimensione *formati-va*, diviene un luogo in cui si sviluppano forme di *apprendimento collettivo*: è solo grazie al confronto tra punti di vista diversi e conflittuali che un individuo può comprendere «ciò che vuole veramente». Non vi sono volontà predeterminate da contare (per verificare quale sia quella maggioritaria), ma giudizi e valutazioni da formare nel vivo di uno scambio argomentativo. Come ha scritto Manin, in uno dei testi fondativi della nuova riflessione teorica sulla deliberazione, «di una conclusione cui si giun-

sono tutti ugualmente realistici. Talvolta richiede ai cittadini un impegno di marca repubblicana a spogliarsi delle loro preferenze private, a esercitare la virtù civica e a perseguire nell'attività deliberativa il bene comune. Talaltra propone uno standard per misurare la legittimità democratica delle decisioni, indicando una procedura deliberativa ideale che pretende che i cittadini concorrano a tali decisioni in condizioni di piena libertà, uguaglianza e pubblicità. Talvolta ancora lo standard è fissato per definire quando una decisione sia equa o moralmente corretta. Se non che, se questo genere di dibattiti testimonia il diffuso disagio sulle procedure attualmente vigenti nelle democrazie sviluppate, si dà anche il caso che la deliberazione più modestamente – e più realisticamente – si proponga quale tecnica utile a rafforzare la vocazione delle istituzioni democratiche a comporre i conflitti, sfruttando non solo la modificabilità delle preferenze, ma anche la difficoltà a sostenere in sede di dibattito pubblico che una data soluzione è preferibile in quanto avvantaggia i suoi proponenti».

ga attraverso argomenti, non si dice che sia vera o falsa, ma semplicemente che essa ha ottenuto un maggiore o minore sostegno a seconda che l'argomento sia stato più o meno convincente» (1987, p. 353).

Proprio perché assumono che le condizioni iniziali di un processo decisionale siano caratterizzate dall'incompletezza e dalla frammentarietà delle informazioni di cui dispone un individuo, e dall'assenza di un insieme predefinito (e sinotticamente controllabile) di variabili e di alternative tra cui scegliere, le logiche «trasformative» – proprie di una concezione deliberativa del processo decisionale – affidano un grande ruolo alla costruzione di *spazi dialogici*, e di *procedure regolate e strutturate di discussione pubblica*, attraverso cui:

a) si possa sviluppare uno scambio razionale di argomenti tra gli attori;
b) si possano confrontare, letteralmente, diversi «punti di vista» su un problema;

c) si possa costruire un processo di apprendimento collettivo e una base informativa comune e quanto più possibile condivisa;

d) in definitiva, si possa verificare un processo di mutamento delle opinioni e dei giudizi iniziali (ma anche una loro conferma, ma sulla base di un arricchimento della loro consapevolezza riflessiva), misurando il grado e il livello di consenso tra gli attori che in tal modo è stato perseguito o raggiunto. Il conflitto tra i diversi «punti di vista» non viene annullato o tacitato, ma anzi, al contrario, meglio individuato e circoscritto (a volte, in una prima fase, reso persino più acuto ed esplicito), cercando tuttavia di costruire un possibile terreno comune di soluzione a un problema collettivo.

Una procedura propriamente definibile come «deliberativa» può anche concludersi con un voto e può anche intrecciarsi o combinarsi con un'altra possibile modalità del decidere, cioè il *negoziato*; ma il voto, o lo scambio negoziale, in questi casi emergono solo come esito di un processo che si è fondato sulla *discussione pubblica* di argomenti e sullo scambio dialogico tra i partecipanti.

In questa visione della democrazia deliberativa non vi è una generica propensione «partecipazionista», o un'illusoria riproposizione della «democrazia diretta»; anzi, *ne siamo agli antipodi*. Qui l'accento cade sulle *procedure* attraverso cui si costruisce uno spazio deliberativo, sulle *regole condizionate* (tempi e modi della discussione) attraverso cui si costruisce un processo decisionale. Come ha notato Jon Elster in uno dei suoi testi più impor-

tanti, non a caso dedicato a un tema quanto mai «politico» quale quello dei processi di elaborazione delle Costituzioni, «la procedura agisce sulla trasformazione, l'espressione e l'aggregazione delle preferenze in forme che possono essere cruciali per l'esito finale» (2005, p. 46)⁶. Ovvero, il *come* si discute, la definizione di un *setting* deliberativo, incide sulla qualità democratica della deliberazione. Ed è solo attraverso una corretta determinazione delle procedure che la discussione pubblica può produrre i suoi potenziali benefici effetti: una maggiore legittimazione della decisione finale, un arricchimento delle capacità critiche degli individui, la produzione di maggiori legami sociali e di fiducia reciproca.

Il quadro fin qui delineato del modello normativo della democrazia deliberativa, naturalmente, si è scontrato e si scontra con numerose obiezioni, che investono soprattutto il grado di «realismo» o di «praticabilità» delle assunzioni, le dinamiche effettive che si possono produrre in un'arena deliberativa, l'esistenza effettiva di tutti quei requisiti (innanzi tutto le basi informative paritarie e le dotazioni cognitive degli individui) che possono garantire il carattere democratico della deliberazione e i principi di eguaglianza e razionalità su cui esso deve fondarsi (la «situazione discorsiva ideale», di cui ha parlato Habermas). Ma un modello normativo è tale, appunto, se propone paradigmi attraverso cui valutare i processi reali o cui ispirarsi nella costruzione di strategie innovative.

Dal punto di vista del tema che stiamo affrontando, forse uno dei maggiori meriti del modello teorico della «democrazia deliberativa» va individuato nella sua capacità di delineare una concezione dei processi di decisione collettiva entro cui dominante è la dimensione della formazione *discorsiva* e *razionale* dei giudizi, delle opinioni e delle preferenze di chi è coinvolto nella decisione: la partecipazione, in questa chiave, non è solo, e non è tanto, *un processo di attivazione e mobilitazione* attraverso cui si cerca di affermare, in modo antagonistico, la prevalenza dei propri interessi o delle proprie tesi, *ma la costruzione di uno spazio pubblico* in cui si confrontano argomentazioni e «punti di vista», ricercando soluzioni quanto più possibile condivise.

⁶ La citazione è tratta da un testo di Elster (2005) che offre un magistrale esempio di analisi delle dinamiche proprie di un contesto deliberativo, in cui si combinano strategie argomentative e strategie negoziali: la ricostruzione che egli propone di due momenti cruciali di fondazione della «democrazia dei moderni», l'Assemblea costituente francese del 1789 e la Convenzione di Philadelphia del 1787.

Non un modo per annullare o sedare il conflitto, ma un modo per circoscriverlo e renderlo comunque collettivamente più «produttivo», trasformando un gioco «a somma zero» in un gioco a somma positiva, o in quella che è stata definita (Baccaro, 2004) una forma di «negoziiazione *integrativa*», in cui grazie all'intervento di procedure argomentative e deliberative si possono ottenere soluzioni innovative.

4. La democrazia nelle organizzazioni di massa

Questo approccio teorico ha qualcosa da dirci o da suggerirci quando il tema è quello dei processi decisionali all'interno di grandi organizzazioni di massa? Una lunga e autorevole tradizione di pensiero nega che, per esse, si possa parlare di «democrazia interna»: la vecchia tesi di Michels sui partiti di massa, destinati inevitabilmente a essere diretti da un'oligarchia di burocrati-funzionari, ha avuto e continua ad avere una larga eco. Ma è una tesi che andrebbe quanto meno assunta problematicamente e poi misurata sul ruolo effettivo che ha avuto la partecipazione nei grandi partiti di massa del Novecento, ricostruendo quali fossero i canali effettivi, formali e informali, attraverso cui si formavano i loro orientamenti politici⁷. Ma non possiamo qui addentrarci su questo terreno, né possiamo soffermarci sul significato di nuove pratiche partecipative nei partiti, come quella delle primarie, che contengono in sé implicazioni molto diverse tra loro, sulla base del contesto organizzativo e del modello di «democrazia interna» dei partiti che le adottano⁸.

⁷ Ci pare condivisibile quanto ha scritto, a questo proposito, Alfio Mastropaolo (2000, p. 126): «per quanto eterodiretta fosse la partecipazione entro e mediante i partiti, questi ultimi, quelli di massa in special modo, per un filone non marginale (e anzi influentissimo dopo il travaglio delle dittature) della teoria costituzionale e politica, quello che segnerà le costituzioni del dopoguerra [tra cui, innanzi tutto, Kelsen], costituiranno così – come già per Ostrogorski – un elemento indispensabile per assicurare continuità e quotidianità alla democrazia, in grado di offrire al cittadino una sede e un'opportunità per partecipare, informarsi, discutere pubblicamente, condividere le scelte politiche, se non influenzarle, per interagire con i rappresentanti, tra una consultazione elettorale e l'altra. E in effetti proprio questo sono stati per lungo tempo i partiti, malgrado i loro limiti. Sono stati luogo di partecipazione, eterodiretta forse, ma pur sempre tale, in cui il cittadino veniva educato alla politica, dove si accrescevano i suoi livelli di competenza politica, dove lo si coinvolgeva e lo si gratificava».

⁸ Ci permettiamo di rimandare ad altri due nostri interventi (Florida, 2009; 2011).

Piuttosto, un tema molto discusso nella letteratura sulla «democrazia deliberativa» è quello dei luoghi in cui si può esercitare una buona pratica deliberativa. Una pratica deliberativa, innanzi tutto, è possibile e auspicabile all'interno degli organismi della democrazia rappresentativa: non a caso abbiamo, o *dovremmo* avere, dei *parlamenti*, luoghi istituzionali in cui si confrontano, si discutono pubblicamente, si esprimono e si rappresentano le posizioni ideali e politiche presenti nella società: era questo, del resto, il modello cui si ispirava il liberalismo democratico classico, in particolare nella visione aperta e dinamica di John Stuart Mill (su cui Urbinati, 2006). Ma un modello deliberativo di decisione può essere applicato all'interno di un qualsiasi organo collegiale o di un qualsiasi gruppo di individui: così, ad esempio, si è potuto parlare della logica deliberativa che guida alcune associazioni o movimenti sociali (Della Porta, 2005).

In uno dei saggi più noti in cui è stato proposto il modello teorico della «democrazia deliberativa», Jon Elster (2005) ha tematizzato proprio le tre modalità ideal-tipiche della decisione: *arguing*, *voting* e *bargaining*. *Argomentare*, *votare* e *negoziare*: queste tre modalità, naturalmente, si possono applicare, insieme o separatamente, in contesti decisionali molto diversi.

Volendo restringere la nostra analisi al campo tipico di un'organizzazione di rappresentanza di interessi, quale è un sindacato, possiamo subito isolare la dimensione del *negoziato*: quando si è seduti al tavolo di una trattativa sindacale, ovviamente, *si contratta*, e le parti misurano le possibilità di un accordo sulla base di una valutazione delle proprie *risorse negoziali* e di una considerazione dei *rapporti di forza* che si ritiene caratterizzino, in quel momento, le relazioni tra le parti. La posta in gioco si definisce, innanzitutto, attraverso uno *scambio* di concessioni reciproche, e vi si giunge, spesso, dopo un «gioco» in cui si sono alternati avvertimenti e minacce, o impegni e promesse. Un tavolo sindacale non è un luogo in cui si confrontino, primariamente, *argomentazioni*, ma piuttosto *interessi*, *richieste ed esigenze*, di cui si valuta la reciproca compatibilità. Nondimeno, anche in questa arena, dove si svolge – potremmo dire, per definizione – una pratica di *bargaining*, la dimensione *argomentativa* può svolgere un ruolo essenziale, soprattutto quando ciò che è in gioco non sono solo gli interessi delle parti in causa, ma anche interessi sociali più vasti ed «esterni» al tavolo e, ancor più, quando vi è una dimensione *pubblica* del confronto tra le parti e quando i rapporti di forza possono essere determinati anche dall'intervento di un'*opinione pubblica* orientata a favore di una delle parti. Quando accade ciò entra in gioco quello che Elster definisce «un

uso strategico dell'argomentazione»: si cerca di *argomentare*, agli occhi di un più vasto *pubblico*, la difesa delle proprie rivendicazioni non come una mera difesa di interessi particolari, ma come espressione di un interesse più generale. Una *strategia negoziale* efficace comporta, molto spesso, questa capacità argomentativa: «la forza dei migliori argomenti», chiave di volta di una procedura deliberativa, può rivelarsi una risorsa essenziale. Non contano solo, come insegna del resto la storia del movimento sindacale, le risorse negoziali che possono venire dalla mobilitazione e dal sostegno attivo degli associati, ma quelle che derivano anche dalla capacità di sostenere pubblicamente *le ragioni* (*i buoni argomenti a favore*) di una lotta e di una rivendicazione, quando queste *ragioni* assumono un respiro più ampio e generale, in grado di orientare e influenzare il contesto di una trattativa.

Ma, indubbiamente, quello del negoziato è solo la fase conclusiva di un'azione sindacale: attraverso quali meccanismi decisionali vive e opera un'organizzazione come il sindacato? E a quale modello di democrazia riteniamo possa e debba ispirarsi la sua vita interna?

La tesi che qui vorrei avanzare si può riassumere in questa affermazione: non appare sufficiente, né convincente, una visione della democrazia sindacale che si ispiri a una qualche idea di *democrazia diretta*. Anzi, si può sostenere che applicare meccanismi di *democrazia diretta* alle procedure decisionali del sindacato comporti un radicale impoverimento della stessa vita democratica interna all'organizzazione e indebolisca il rapporto con la base associativa e con la più larga base dei lavoratori.

Le ragioni e il mestiere di un sindacato sono quelle di avanzare rivendicazioni in difesa dei lavoratori, di affermare e difendere i loro diritti: questa «banale» verità comporta però un interrogativo di fondo, ossia *chi* costruisce e *come* vengono definite le posizioni e gli obiettivi che un sindacato cerca di affermare nelle sedi negoziali? Come interviene la base associativa dell'organizzazione?

Come già detto, non saremmo in grado di valutare come oggi, di fatto, guardando alla pratica sindacale quotidiana, si possa rispondere a queste domande: vogliamo solo ipotizzare possibili modelli alternativi, lasciando al lettore il compito di commisurare, da un lato, quanto essi corrispondano a ciò che accade nella realtà, dall'altro, quanto essi siano auspicabili o applicabili, realistici o puramente illusori.

Possiamo ipotizzare, in linea di principio, un modello che, per brevità, diremo *direttistico*, e un modello che invece possiamo definire *rappresentativo*.

deliberativo. Il modello *direttistico* prevede procedure assembleari poco strutturate, in cui prevale una dimensione *retorica e oratoria* del rapporto tra rappresentanti e rappresentati. Parlare di retorica e di oratoria non implica, almeno non necessariamente, un giudizio di valore negativo: esprime semplicemente una particolare caratteristica della discussione *in pubblico*, quella per cui *pochi* parlano e *molti* si limitano *ad ascoltare*, o al massimo esprimono un (talvolta rumoroso) dissenso. Prevale la dimensione *retorica*, in quanto decisiva si rivela qui la *capacità persuasiva* degli oratori. Prevale una direzione univoca: dagli oratori che presentano le proprie tesi agli astanti che ascoltano. È la «classica» immagine di assemblea sindacale in cui, propriamente, si riesce poco ad argomentare, si cerca piuttosto di far prevalere una tesi sull'altra. Gli *stili oratori* tipici di un'assemblea sindacale meriterebbero un intero trattato: e forse si potrebbe provare a classificarne le tipologie, in base alle tecniche su cui si cerca di «far presa» sull'uditorio, lungo un ideale *continuum* che vede, da una parte, gli appelli al realismo, dall'altra, le più accese retoriche dell'intransigenza.

Un modello *rappresentativo-deliberativo*, specie in campo sindacale, non può certo presumere di poter fare a meno di una dimensione assembleare, specie nei luoghi di lavoro. Tuttavia è possibile ipotizzare anche altre modalità di discussione, momenti e percorsi in cui si inverte una logica *unidirezionale* e si prova a dare *voce* a chi, solitamente, assiste *in silenzio*. Non sono impossibili da immaginare, sperimentare e praticare metodi di partecipazione che permettano una logica *interattiva* della comunicazione, percorsi partecipativi che coinvolgano la «base» sindacale in modo più continuo, strutturato, dialogico.

Procedure assembleari come quelle sopra descritte spesso si concludono con un voto, a favore o contro una qualche proposta avanzata dall'oratore-rappresentante. Ebbene, questa conclusione appare comunque necessaria: in qualche modo si deve decidere, e non pare realistico pensare che si possa rinunciare a un momento finale di ratifica e di verifica. Eppure, tutti gli interrogativi che ci suggerisce la contrapposizione, sopra esposta, tra logiche di decisione «aggregativa» e logiche di discussione «trasformativa», rimangono pienamente validi: su quali basi i lavoratori, o gli iscritti al sindacato, hanno potuto formarsi una propria opinione? Quali sono i canali attraverso cui si costruisce il giudizio che poi si traduce nel «sì» o nel «no» della votazione assembleare? E, soprattutto, le proposte che vengono sottoposte all'assemblea e poi a un voto, ad esempio una piattaforma contrat-

tuale, come e dove sono state elaborate? Sono state veramente discusse? Vi sono stati luoghi e momenti, nella vita dell'associazione sindacale, in cui si sono potute veramente confrontare esperienze e saperi, punti di vista, proposte, e condividere informazioni e conoscenze? Storicamente, la forza del movimento sindacale è stata sempre anche quella di essere uno strumento attraverso cui *si formava* una coscienza critica, un'identità collettiva, una consapevolezza riflessiva sulle proprie condizioni di lavoro e di vita e sull'azione collettiva che poteva incidere su di esse. Questa funzione formativa ed educativa, attraverso la partecipazione e la mobilitazione, viene ancora esercitata? E se no, o se lo è in modo insufficiente, come può essere ripensata l'organizzazione, nelle condizioni di oggi, per permettere che essa sia anche luogo di formazione e trasformazione della cultura politica e sindacale dei lavoratori?

Storicamente, una componente essenziale di una visione *diretta* della democrazia è data da una concezione della rappresentanza fondata su meccanismi di *delega vincolata e revocabile*. Basti pensare alla breve e tragica esperienza della Comune di Parigi e all'abbozzo di organizzazione del sistema politico che allora venne sperimentata, resa celebre poi dalle pagine di Marx in *La guerra civile in Francia*: un modello fondato su un sistema di *mandati imperativi* e di *istruzioni formali* che i rappresentati fornivano ai loro rappresentanti, ai quali questi erano rigidamente tenuti ad attenersi. Potrebbe essere oggetto di una ricerca specifica, «sul campo», oggi, una verifica di quanto, nella pratica del movimento sindacale, sia ancora presente questa visione *dirrettistica* della «delega» e del «mandato», di quanto essa risulti efficace e adeguata alle esigenze di una moderna rappresentanza sindacale soprattutto, di quanto essa alla fine risulti davvero più «democratica» o non introduca piuttosto elementi di rigidità, quindi di rotture e difficoltà nel rapporto tra rappresentanti e rappresentati.

Una visione diversa suggerisce che anche nella pratica democratica di un sindacato si debba e si possa adottare una concezione più ricca e articolata della rappresentanza. Intanto perché esiste una dimensione democratica nella selezione dei gruppi dirigenti che passa attraverso le classiche procedure congressuali, ossia attraverso procedure riconducibili al modello della democrazia rappresentativa. E qui ci può soccorrere una concezione della democrazia rappresentativa come processo di permanente *circolarità tra rappresentanza e partecipazione*: la qualità democratica della rappresentanza si misura attraverso la ricchezza e la stabilità dei circuiti che connettono il dibattito e

la partecipazione, attraverso quella che possiamo definire una *sfera pubblica* (anche interna a un'organizzazione), e la capacità dei rappresentanti di agire in termini di *accountability* e di *responsiveness*. Il potere democratico di un iscritto al sindacato non si esercita solo attraverso l'esercizio del voto o attraverso «mandati» vincolanti, ma attraverso la capacità di influire e orientare, giudicare e discutere, controllare e valutare, le decisioni di gruppi dirigenti legittimati da procedure elettive e congressuali che abbiano i caratteri di una larga discussione collettiva. Non *atti* puntuali di delega, cui seguano silenzio e passività, ma un *processo* che connetta stabilmente partecipazione e decisione. È questa concezione della rappresentanza che permette, anzi esige, una capacità e una responsabilità dei gruppi dirigenti non solo e non tanto nel *riflettere* semplicemente la volontà dei rappresentati, nell'essere solo dei loro «portavoce», ma anche nell'orientare attivamente la loro opinione, motivare anche scelte difficili e impopolari, saperle discutere e giustificare pubblicamente e in modo argomentato⁹.

Infine, l'uso dei referendum. Senza entrare nel merito di vicende recenti, è evidente che un nuovo sistema di regole della rappresentanza, definito da un nuovo quadro legislativo, appare necessario. Quale che sia la soluzione che verrà data a questo nodo intricato, è altresì evidente che meccanismi di tipo referendario (nella ratifica, ad esempio, di un accordo sindacale) saranno sempre necessari. L'interrogativo che sorge, tuttavia, riguarda il *contesto* e il *percorso* che conduce a un pronunciamento referendario. In linea di principio possiamo ipotizzare due soluzioni estreme: da una parte, un contesto e un percorso in cui il voto (e, presumibilmente, una dura e conflittuale «campagna elettorale») appare come l'*unico* momento in cui veramente si può esprimere la «voce» dei lavoratori; dall'altra, un contesto in cui il voto costituisce solo il momento *finale* di un percorso che ha visto fasi e momenti di discussione e di confronto, di apprendimento collettivo, di condivisione e mediazione. Riprendendo il titolo di un libro di Luigi Bobbio (1996), potremmo dire che, anche nell'azione sindacale, «la democrazia non abita a Gordio»: non è possibile sciogliere nodi intricati, complesse valutazioni sui pro e i contro di una scelta, attraverso l'uso esclusivo del voto referendario, attraverso la rigida dicotomia di un «sì» o di un «no». A una scelta, infine, si dovrà giungere, ma si deve convenire

⁹ Per un quadro della più recente riflessione teorica sulla concezione della rappresentanza democratica, vedi, da prospettive diverse, Urbinati (2010) e Manin (2010).

quanto meno su un dato: se, *prima*, si è discusso a dovere e si sono confrontate posizioni diverse su un piano di razionalità argomentativa, i fattori di divisione che inevitabilmente si producono attraverso il ricorso al voto referendario possono essere attenuati, e si può comunque tentare di salvaguardare quella condizione, l'*unità* dei lavoratori e del movimento sindacale, che oggi ci sembra un *bene collettivo*, e una *risorsa negoziale*, troppo spesso sacrificati ad altre logiche. Il ricorso al voto referendario in una dimensione esclusivamente conflittuale e antagonistica *inasprisce* le ragioni di divisione, le cristallizza e le polarizza: non un buon viatico, ci sembra, per un'efficace azione sindacale¹⁰.

Un dato è certo: nell'azione sindacale non si possono sperimentare o proclamare verità assolute, ovvero si devono sempre soppesare gli argomenti a favore o contro una strategia, misurare attentamente le risorse negoziali che si possiedono e quelle che si possono attivare, le possibili conseguenze dell'una o dell'altra opzione, la scelta tra i momenti in cui privilegiare il conflitto e quelli in cui deve prevalere la ricerca della mediazione. Insomma, un terreno per molti versi ideale su cui dispiegare le grandi virtù dell'argomentazione (o possiamo anche dire, più propriamente, di una deliberazione pubblica): su cui dimostrare, cioè, come proprio dallo scambio argomentativo, dal confronto fra «punti di vista», dalla condivisione di saperi ed esperienze, dall'esercizio di un'intelligenza collettiva, possa nascere una maggiore qualità della decisione.

Discutere prima di decidere, infine, è la forma più elevata di partecipazione, la sola che può dare forza e continuità ai legami organizzativi e a un'identità collettiva, cementandola al di là delle inevitabili fluttuazioni nelle capacità e possibilità del conflitto e della mutevolezza dei rapporti di forza. A meno che non si ritenga che sia possibile, oramai, solo una parte-

¹⁰ Nel momento in cui questo articolo stava per essere completato, la cronaca di una vicenda sindacale, la vertenza alla ex-Bertone di Torino, ci offre un caso esemplare su cui riflettere: la Rsu di questa fabbrica ha «disinnescato» un referendum potenzialmente lacerante. Ci limitiamo a riportare alcuni passaggi di un articolo che racconta quanto accaduto: «abbiamo deciso di votare sì. Quando abbiamo annunciato la nostra scelta all'assemblea – racconta un esponente della Rsu della Fiom [pure maggioritaria in fabbrica] – c'è stato un silenzio quasi irreale. Poi molti sono venuti a dirmi che gli avevamo tolto un peso dalla coscienza»; «lo abbiamo fatto per non dividerci dopo sei anni di cassa integrazione» spiega un altro delegato [...] «ora abbiamo scaricato la pistola che ci era stata puntata contro». E il giornalista riferisce: «qualcuno l'ha definita la mossa del cavallo, ricordando il libro di Vittorio Foa, padre nobile della Cgil» (in *La Repubblica*, 3 maggio 2011, p. 30).

cipazione di tipo espressivo e simbolico (la lotta come nobile «testimonia»): ma, se è così, bisogna riconoscerlo, sarebbe solo l'ammissione di una sconfitta senza rimedio alcuno.

Bibliografia

- Allegretti U. (a cura di) (2010), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze, Firenze University Press.
- Baccaro L. (2004), *Stato e società civile: verso un modello di democrazia associativa?*, in *Stato e Mercato*, 72, pp. 383-411.
- Bobbio L. (1996), *La democrazia non abita a Gordio. Studio sui processi decisionali politico-amministrativi*, Milano, Franco Angeli.
- Bobbio L. (2005), *La democrazia deliberativa nella pratica*, in *Stato e Mercato*, 73, pp. 67-88.
- Bobbio L. (2007), *Tipi di preferenze, tipi di deliberazione*, in *Rivista Italiana di Scienza Politica*, 3, pp. 359-383.
- Bohman J., Rehg W. (a cura di) (1997), *Deliberative Democracy*, Cambridge-Londra, Mit Press.
- Della Porta D. (2005), *Deliberation in Movement: Why and How to Study Deliberative Democracy and Social Movements*, in *Acta Politica*, 40, pp. 336-350.
- Elster J. (a cura di) (1998), *Deliberative Democracy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Elster J. (2005), *Argomentare e negoziare*, Milano, Bruno Mondadori.
- Floridia A. (2008), *Democrazia deliberativa e processi decisionali: la legge della Regione Toscana sulla partecipazione*, in *Stato e Mercato*, 1.
- Floridia A. (2009), «Partiti leggeri» e «partiti leaderistici»: esiste un'alternativa?, in *Argomenti Umani*, 11 (online in www.gliargomentiumani.com).
- Floridia A. (2011), *Primarie e partiti: che tipo di primarie, e per quale modello di partito?*, in *Partecipazione e Conflitto*, 1.
- Gastil J., Levine P. (a cura di) (2005), *The Deliberative Democracy Handbook. Strategies for Effective Civic Engagement in the 21st Century*, San Francisco, Jossey-Bass.
- Habermas J. (1992), *Faktizität und Geltung*, Francoforte sul Meno, Suhrkamp [ed. it. (1996), *Fatti e norme: contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano, Guerini].
- Lanzara G.F. (2005), *La deliberazione come indagine pubblica*, in Pellizzoni L., *op.cit.*

- Magnaghi A. (2010), *Il progetto locale*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Manin B. (1987), *On Legitimacy and Political Deliberation*, in *Political Theory*, vol. 15, n. 3, agosto.
- Manin B. (2010), *Principi del governo rappresentativo*, Bologna, Il Mulino.
- Marshall T.H. (1976), *Cittadinanza e classe sociale*, Torino, Utet (ed. or., 1949).
- Mastropaolo A. (2000), *Elogio del partito politico*, in Marletti C. (a cura di), *Politica e società in Italia, vol. I, Cambiamento politico e identità sociale*, Atti del convegno della sezione di Sociologia politica dell'Ais, Milano, Franco Angeli.
- Mastropaolo A. (2001), *Democrazia, neodemocrazia, postdemocrazia: tre paradigmi a confronto*, in *Diritto Pubblico Comparato ed Europeo*, vol. IV, pp. 1612-1635.
- Mastropaolo A. (2005), *La mucca pazza della democrazia. Nuove destre, populismo, antipolitica*, Torino, Bollati Boringhieri.
- Morlino L. (2003), *Democrazie e democratizzazioni*, Il Mulino, Bologna.
- Pasquino G. (2007), *Nuove teorie della democrazia?*, in Pasquino G. (a cura di), *Strumenti della democrazia*, Bologna, Il Mulino, pp. 153-179.
- Pellizzoni L. (a cura di) (2005), *La deliberazione pubblica*, Roma, Meltemi.
- Pizzorno A. (1993), *Le radici della politica assoluta e altri saggi*, Milano, Feltrinelli (in particolare il saggio *Interessi e partiti*).
- Poguntke T, Webb P. (a cura di) (2005), *The Presidentialization of Politics*, Oxford, Oxford University Press.
- Regonini G. (2005), *Paradossi della democrazia deliberativa*, in *Stato e Mercato*, 73, pp. 3-31.
- Rokkan S. (1982), *Cittadini, elezioni, partiti*, Bologna, Il Mulino (ed. or., 1970).
- Sintomer Y. (2009), *Il potere al popolo. Giurie cittadine, sorteggio e democrazia partecipativa*, Bari, Edizioni Dedalo.
- Urbinati N. (2006), *L'ethos della democrazia. Mill e la libertà degli antichi e dei moderni*, Bari, Laterza.
- Urbinati N. (2010), *Democrazia rappresentativa. Sovranità e controllo dei poteri*, Roma, Donzelli.
- Zincone G. (1992), *Da sudditi a cittadini*, Bologna, Il Mulino.